

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Partecipazione all'attività amministrativa del Comune

Articolo 43 (Partecipazione al procedimento amministrativo e all'attività amministrativa)

1. Il Comune di Colfelice promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, nonché attraverso il riconoscimento degli istituti di partecipazione e del diritto dei singoli ad intervenire nel procedimento amministrativo nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la partecipazione popolare.

3. Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative nascenti dalla partecipazione al procedimento e all'attività amministrativa sono disciplinate con apposito regolamento, sulla base dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Capo II Istituti di partecipazione popolare

Articolo 44

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini del Comune di Colfelice, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, con le modalità e secondo le condizioni previste dal regolamento per la partecipazione popolare.

2. Le modalità e i tempi per la presentazione, per la trattazione e la definizione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di cui al comma precedente sono stabiliti dal regolamento per la partecipazione popolare.

Articolo 45

(Consultazioni popolari)

1. Allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa o su specifici temi che interessano la comunità locale il Comune di Colfelice può indire consultazioni della popolazione secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento per la partecipazione popolare

2. Le modalità, i tempi e le condizioni per lo svolgimento delle consultazioni popolari di cui al comma precedente sono stabiliti dal regolamento per la partecipazione popolare.

Articolo 46

(Referendum consultivo)

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa il Comune di Colfelice può indire, con le modalità previste dal regolamento per la

partecipazione popolare, referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum consultivi in materia di bilanci preventivi e consuntivi, di tributi locali e di tariffe, rette, contributi e altri prelievi, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, su elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, sull'ordinamento del personale comunale, sull'assunzione di mutui, nonché su provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permutate, appalti o concessioni .

3. Il referendum consultivo può essere promosso:

a) dal 30 per cento del corpo elettorale del Comune;

b) dal Consiglio comunale.

4. Il referendum non è valido se ad esso non partecipa almeno il 50 per cento, più uno, degli aventi diritto al voto.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale adotta gli atti conseguenti. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

6. I referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Non possono essere indetti più di due referendum nel corso di un anno.

8. Sulla base dei principi fissati nello Statuto, il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce i requisiti di ammissibilità, i tempi di svolgimento, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative per lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

Articolo 47

(Il difensore civico)

1. Il Comune di Colfelice può nominare il difensore civico.

2. Salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, con la Provincia o con la Comunità montana, il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale, che, previo controllo dei requisiti, predispone un apposito elenco dei candidati fra cui scegliere il difensore civico.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa, e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, o in giurisprudenza, o in economia e commercio, o di diploma di laurea equipollente.

5. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha

eletto.

6. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici; c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale; e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, con i suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

7. Il difensore civico decade dal suo incarico in caso di sopravvenienza di una delle cause che ne impediscono la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

8. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

9. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune, su iniziativa propria o su richiesta dei cittadini che abbiano un interesse meritevole di tutela, allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini medesimi.

10. L'ufficio del difensore civico ha sede presso i locali del Comune, il quale mette a disposizione le strutture necessarie per l'esercizio delle funzioni.

11. Il difensore civico, nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale o dei concessionari dei

pubblici servizi.

12. Egli può convocare il responsabile del servizio interessato per richiedere documenti, notizie e chiarimenti.

13. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli organi comunali le eventuali disfunzioni, illegittimità o ritardi riscontrati. Egli può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

14. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente. Egli può indicare, ove lo ritenga, eventuali suggerimenti e proposte volte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali.

15. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Articolo 48

(Diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il Comune di Colfelice riconosce e garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune stesso nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento approvato con il D.P.R. 27 giugno

1992, n. 352, e dal regolamento per la partecipazione popolare.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e i documenti amministrativi che disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, o quelli esplicitamente individuati dal regolamento per la partecipazione popolare.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e dal regolamento approvato con il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune di Colfelice, può essere altresì limitato o differito con provvedimento del Sindaco, allorché la limitazione o il differimento si rendano necessari per la tutela di altri diritti o interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, o per la tutela del diritto alla riservatezza delle persone.

4. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal regolamento approvato con il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune di Colfelice.

Articolo 49

(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato e di quelli espressamente dichiarati riservati, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. Il Comune di Colfelice garantisce con i mezzi e gli strumenti ritenuti più idonei, il diritto di informazione dei cittadini residenti nel proprio territorio sulla propria attività amministrativa, garantendo la pubblicità dei propri atti nei limiti di cui al comma precedente e con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare.

3. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce i mezzi e le modalità per garantire il diritto di informazione dei cittadini residenti nel territorio del Comune sulla attività amministrativa del Comune stesso, e per garantire la pubblicità degli atti di cui al precedente comma 1, e di quelli di cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.